



**Comune di Rimini**



**Settore Polizia Municipale  
U.O. Comando**  
Ufficio Autorizzazioni N.O.

Via della Gazzella 27 47923 Rimini  
tel. 0541 704405 - fax 0541 704123  
**ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it**  
c.f.-p.iva 00304260409

Reg. 36515/15

**Oggetto:** Regolamentazione temporanea della circolazione per l'esecuzione dei lavori di "realizzazione di volumi di accumulo dei reflui presso la sezione di chiusura del bacino Ausa, a salvaguardia della balneazione, comprese le relative opere elettromeccaniche e realizzazione delle opere di sistemazione architettonica e paesaggistica di Piazzale Kennedy".

**- INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA -**

## **IL DIRIGENTE**

**VISTA** l'Ordinanza prot. n. 180312 del 23/08/2016 e le successive modifiche e/o integrazioni, tutt'ora in corso di validità, già rilasciata alla Società Hera S.p.a. - Struttura Operativa Territoriale di Rimini, con sede in Rimini Via Del Terrapieno n. 25 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto in P.le Kennedy e sui Lungomari Murri e Tintori, nelle aree prospicienti il predetto piazzale;

**VISTA** la richiesta pervenuta in data 05/11/2018, assunta al prot. n. 302177, con la quale la Società Heratech S.r.l., con sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat nn. 2/4, chiede il rilascio di un ulteriore provvedimento di modifica della viabilità in atto nella predetta area, consistente in un ampliamento dell'attuale area di cantiere, comprendendo all'interno della stessa anche la carreggiata lato RA/Porto Canale di P.le Kennedy ed il relativo marciapiede prospiciente i fabbricati aggettanti sulla predetta porzione di P.le, ed una seconda fase consistente nella riduzione dell'area d'accantieramento con la riapertura al traffico ciclo-pedonale dei L.ri Murri/Tintori, così come indicato negli elaborati denominati "FASE 10A" e "FASE 10B", allegati al presente atto e costituenti a tutti gli effetti parte integrante dello stesso, al fine di proseguire l'esecuzione dei lavori predetti, iniziando entrambe le Fasi 10 delle lavorazioni il 21/11/2018 con termine della Fase 10A il 06/12/2018 e della Fase 10B il 03/01/2019;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di provvedere ad una modifica ed integrazione dell'Ordinanza prot. n. 180312 del 23/08/2016 sopra richiamata, al fine di consentire il proseguimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza ed al contempo garantire la fluidità della circolazione veicolare;

**VISTA** l'autorizzazione prot. n. 55027 del 17/03/2016 della Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana - U.O. Mobilità Strade e Parcheggi e successiva proroga;

**VISTI:**

- il Nuovo Codice della Strada D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;
- il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 e successive modifiche;
- l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: "L'Ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, [...] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati";

**TENUTO CONTO** che nel caso di richieste di regolamentazione temporanea della circolazione, il posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente ovvero soggetto preventivamente indicato dal richiedente;

**AVUTO PRESENTE** quanto disposto dal D.Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017, art. 22. comma 3-bis che prevede: «A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale, necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico



del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti>>;

**RICHIAMATO** quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**RICHIAMATO** quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;

**CON I POTERI** conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - "Nuovo Codice della Strada"

## **ORDINA**

per i motivi esposti in narrativa, nei periodi di seguito indicati, al fine di consentire la prosecuzione delle lavorazioni, dando inizio alla realizzazione delle "FASE 10A e 10B", è disposto quanto segue:

**- nel periodo dal 21 Novembre 2018 al 03 Gennaio 2019, l'Ordinanza prot. n. 180312 del 23/08/2016 è modificata con le modalità di seguito indicate:**

**- il punto 1) è sostituito dal seguente:**

Per consentire l'esecuzione dei lavori di realizzazione sistemi distributivi idrici, lavori di "realizzazione di volumi di accumulo dei reflui presso la sezione di chiusura del bacino AUSA, a salvaguardia della balneazione, comprese le relative opere elettromeccaniche e realizzazione delle opere di sistemazione architettonica e paesaggistica di P.le Kennedy", nelle aree indicate negli elaborati denominati "FASE 10A" e "FASE 10B", allegati al presente atto e costituenti a tutti gli effetti parte integrante dello stesso, è disposta la modifica temporanea della regolamentazione della circolazione secondo le modalità indicate ai punti 2), 3) e 4) dell'Ordinanza prot. n. 180312 del 23/08/2016.

**- il punto 2.1. è sostituito dal seguente:**

ad ampliamento di quanto già previsto dall'Ordinanza prot. n. 180312 del 23/08/2016 è altresì disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare e pedonale delle aree di seguito indicate, con istituzione del divieto di transito secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni generali e particolari indicate ai punti A), B) e C) dell'Ordinanza prot. n. 180312 del 23/08/2016:

- **Divieto di transito veicolare e ciclo-pedonale da posizionare:**
  - sul Lungomare Tintori, porzione dello stesso posta lato RA/Porto Canale di P.le Kennedy, nel tratto in corrispondenza dell'accantieramento, con transennatura da porre a totale delimitazione dello stesso, atta ad interdire la prosecuzione del traffico veicolare e ciclo-pedonale;
  - sul P.le Kennedy carreggiata lato RA/Porto Canale, in corrispondenza di ogni accesso alla stessa, con transennatura da porre a totale delimitazione dello stesso, atta ad interdire la prosecuzione del traffico veicolare e ciclo-pedonale; per tutte le predette aree e con le modalità indicate negli elaborati denominati "FASE 10A" e "FASE 10B", allegati al presente atto e costituenti a tutti gli effetti parte integrante degli stessi;
- **Divieto di transito "eccetto autorizzati" con pannello integrativo indicante "eccetto residenti, mezzi di polizia e soccorso e veicoli diretti alle attività ricettive ivi site" da posizionare:**
  - sulla Via Paolo e Francesca, in corrispondenza dell'intersezione con la Via I Vitelloni, lato An. I veicoli autorizzati potranno transitare sulla Via Paolo e Francesca in entrambi i sensi di marcia, con velocità "a passo d'uomo" e con uscita esclusivamente da via I Vitelloni;
- **Divieto di transito "eccetto autorizzati" con pannello integrativo indicante "eccetto mezzi di polizia e di soccorso e veicoli utilizzati per il carico/scarico alle attività poste nell'area interdetta al traffico" da posizionare:**
  - sul Lungomare Tintori, in corrispondenza dell'intersezione con la Via I Vitelloni, lato AN;



- Ampliamento del doppio senso di circolazione già previsto dall'Ordinanza prot. n. 180312 del 23/08/2016, con istituzione dello stesso sul Viale Vespucci, nel tratto dalla Piazza Marvelli (carreggiata lato Ra/Porto dello stesso) alla Via Beccadelli;
- Cartello fermarsi e dare la precedenza – stop: da porre sulla Via Paolo e Francesca, lato mare, in corrispondenza dell'intersezione con la Via I Vitelloni;
- Direzioni obbligatorie e/o consentite da posizionare secondo il senso di marcia consentito e/o temporaneamente istituito;
- Direzioni consentite diritto e/o a sinistra da porre sul P.le Kennedy, lato mare, in prossimità dell'intersezione con la Via Fiume;
- Direzione obbligatoria a destra: da porre sulle traverse poste sul lato monte del Viale Vespucci, nel tratto dello stesso interessato dall'istituzione del doppio senso di circolazione, aventi senso di marcia aggettante sullo stesso, in prossimità delle rispettive intersezioni con il Viale Vespucci;
- Direzione obbligatoria diritto: da porre sul Viale Vespucci, lato mare, nel tratto dello stesso interessato dall'istituzione del doppio senso di circolazione, in prossimità delle rispettive intersezioni con le traverse poste sul lato monte dello stesso sulle quali è possibile transitare con direzione di marcia mare/monte;
- Segnale di strada interrotta per lavori da posizionare in P.le Kennedy e sul Lungomare Tintori in prossimità della traversa più vicina all'accantieramento;
- Cartelli d'indicazione “P.le Kennedy e tratti di Lungomari limitrofi chiusi per lavori fino al \_\_\_\_\_” con obbligo per la Ditta esecutrice lavori di indicare il periodo effettivo di chiusura del suddetto P.le, da porre:
  - sulla carreggiata lato AN del P.le Kennedy, lato RA, in avvicinamento all'intersezione con il Viale Vespucci;
  - sul P.le Kennedy – area centrale posta tra le due carreggiate – lato mare, in avvicinamento all'intersezione con la carreggiata lato RA/Porto Canale di P.le Kennedy;
- Cartelli d'indicazione “Direzione consigliata per il Porto Canale”:
  - da porre sul Viale Vespucci, lato mare, in prossimità dell'intersezione con la Via I Vitelloni, con punta di freccia rivolta a destra;

Limitatamente al periodo dal 21/11/2018 al 06/12/2018, indicato al punto 4-bis) del presente atto, la regolamentazione del traffico ciclo-pedonale indicata ai punti 2.3. e 2.4. dell'Ordinanza prot. n. 180312 del 23/08/2016, è revocata e sostituita dalla seguente:

- 2.3. nel periodo indicato al punto 4-bis) del presente atto, in aggiunta a quanto previsto al precedente punto 2.1. del presente atto, dovrà altresì essere attuata la chiusura totale temporanea al traffico ciclo-pedonale sui Lungomari Murri e Tintori, nonché sul P.le Kennedy - carreggiata lato mare e porzione dello stesso lato RA/Porto canale, con posizionamento del divieto di transito con le modalità previste nell'elaborato planimetrico relativo alla Fase 10A dei lavori, allegato al presente provvedimento e di seguito indicate:
  - 2.3.1. nel periodo indicato al punto 4-bis) del presente atto è attuata la CHIUSURA TOTALE al traffico veicolare della pista ciclabile dei L.ri Murri/Tintori, nel tratto disciplinato dal presente atto, per tutta l'estensione dell'accantieramento indicato nell'elaborato denominato “FASE 10A”, allegato al presente atto e costituente a tutti gli effetti parte integrante dello stesso, con contestuale sospensione della validità dell'Ordinanza istitutiva della suddetta pista ciclabile e posizionamento della segnaletica di seguito indicata:
    - Transennatura di tutti gli accessi alla stessa posti in corrispondenza dei tratti di Lungomari interessati dalla regolamentazione viaria disposta dal presente atto, corredata da cartello indicante “divieto di transito ai velocipedi”.
    - Dovranno altresì essere posizionati cartelli indicanti “FINE PISTA CICLABILE” in prossimità dell'ultimo accesso/uscita alla pista ciclabile posto prima del raggiungimento dei tratti di Lungomari interessati dalla regolamentazione viaria disposta dal presente atto.
  - 2.3.2. nel periodo indicato al punto 4-bis) del presente atto è attuata la CHIUSURA TOTALE al traffico pedonale del marciapiede dei L.ri Murri/Tintori e della porzione lato Ra/Porto Canale



del P.le Kennedy, nei tratti disciplinati dal presente atto, per tutta l'estensione dell'accantieramento indicato nell'elaborato denominato "FASE 10A", allegato al presente atto e costituente a tutti gli effetti parte integrante dello stesso, con posizionamento della segnaletica di seguito indicata:

- TRANSENNATURA, effettuata mediante barriere e/o fettuccia biancorossa dei tratti di marciapiedi dei L.ri Murri/Tintori e del P.le Kennedy-porzione lato Ra/Porto Canale, interessati dai lavori, atta ad evitare il transito pedonale nei tratti interessati dalle operazioni di cui in premessa;
- cartello indicante "marciapiede chiuso a MT. \_\_\_\_\_" da collocare su entrambi i lati frontali del cantiere e nelle vicinanze dell'attraversamento pedonale più vicino;

A decorrere dal 07/12/2018 fino al 03/01/2019, i punti 2.3. e 2.4. dell'Ordinanza prot. n. 180312 del 23/08/2016 sono revocati e sostituiti dal seguente punto:

- 2.3. nel periodo indicato al punto 4-bis) del presente atto, in aggiunta a quanto previsto al precedente punto 2.1. del presente atto, dovrà altresì essere attuata la chiusura totale temporanea al traffico pedonale sul P.le Kennedy - porzione dello stesso lato RA/Porto canale, con posizionamento del divieto di transito con le modalità previste nell'elaborato planimetrico relativo alla Fase 10A dei lavori, allegato al presente provvedimento e di seguito indicate:

2.3.1. nel periodo indicato al punto 4-bis) del presente atto è attuata la CHIUSURA TOTALE al traffico pedonale del marciapiede del P.le Kennedy, nel tratto disciplinato dal presente atto, per tutta l'estensione dell'accantieramento indicato nell'elaborato denominato "FASE 10B", allegato al presente atto e costituente a tutti gli effetti parte integrante dello stesso, con posizionamento della segnaletica di seguito indicata:

- TRANSENNATURA, effettuata mediante barriere e/o fettuccia biancorossa dei tratti di marciapiede del P.le Kennedy-porzione lato Ra/Porto Canale, interessato dai lavori, atta ad evitare il transito pedonale nei tratti interessati dalle operazioni di cui in premessa;
- cartello indicante "marciapiede chiuso a MT. \_\_\_\_\_" da collocare su entrambi i lati frontali del cantiere e nelle vicinanze dell'attraversamento pedonale più vicino;

- nel periodo dal 21 Novembre 2018 al 03 Gennaio 2019, il punto 2.5. dell'Ordinanza prot. n. 180312 del 23/08/2016 è integrato con l'aggiunta dei seguenti capoversi:
- sul Lungomare Tintori, nel tratto dal P.le Kennedy in direzione RA/Porto Canale per tutta l'area oggetto di accantieramento così come indicata nell'elaborato denominato "FASE 10A", allegato al presente atto e costituente a tutti gli effetti parte integrante dello stesso;
- limitatamente al P.le Kennedy, il divieto di sosta con rimozione già previsto dall'Ordinanza prot. n. 180312 del 23/08/2016 dovrà essere posizionato su entrambe le carreggiate, ricomprendendo l'intera area delle stesse;
- sulla Via I Vitelloni, lato RA, nel tratto dal Viale Vespucci alla Via Paolo e Francesca, per tutti gli stalli di sosta destinati a qualsiasi categoria di veicoli ivi siti;
- sulla Via I Vitelloni, lato AN, nel tratto dalla Via Paolo e Francesca al Lungomare Tintori, per tutti gli stalli di sosta destinati a qualsiasi categoria di veicoli ivi siti.

All'interno delle aree interessate dal posizionamento della segnaletica di divieto di sosta con rimozione dovranno essere ricompresi anche gli stalli di sosta al servizio d'invalidi con/senza personalizzazione eventualmente ivi siti.

- dopo il punto 2.5. è aggiunto il seguente punto:

2.6. Per consentire la realizzazione di quanto indicato nel presente provvedimento, la ditta indicata al punto 3) dell'Ordinanza prot. n. 180312 del 23/08/2016 è autorizzata all'esecuzione dei lavori stradali ed al posizionamento del cantiere stradale nelle aree indicate negli elaborati denominati "FASE 10A" e "FASE 10B", allegati al presente atto e costituenti a tutti gli effetti parte integrante dello stesso, nel rispetto delle prescrizioni indicate ai punti A), B) e C) dell'Ordinanza prot. n. 180312 del 23/08/2016.



– il punto 4) dell'Ordinanza prot. n. 180312 del 23/08/2016 è modificato nella validità fino al 03 Gennaio 2019.

– dopo il punto 4) è aggiunto il seguente punto:

4-bis) La realizzazione di quanto disposto al punto 2.1. dovrà avvenire nel periodo dal 21/11/2018 al 03/01/2019, con la riduzione dell'area d'accantieramento regolamentata al punto 2.3. come indicato nell'elaborato denominato "FASE 10B" dal 06/12/2018 al 03/01/2018, nonché dalla posa in opera e per la durata effettiva del posizionamento della segnaletica stradale prevista al punto 3) e, limitatamente alla segnaletica temporanea indicante il divieto di sosta con/senza rimozione coatta, a far tempo trascorse almeno 48 ore dall'avvenuto posizionamento fino alla rimozione della stessa.

Resta in vigore quanto già disposto dall'Ordinanza prot. n. 180312 del 23/08/2016, nelle parti non in contrasto con il presente atto.

La ditta esecutrice lavori ha l'obbligo di aggiornare i pannelli aggiuntivi dei segnali di divieto di sosta con il nuovo periodo di validità, corredandoli con copia del presente provvedimento.

La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia Stradale hanno il compito di far osservare la presente Ordinanza.

Il Responsabile U.O. Comando  
Vice Comandante di P.M.  
Roberto PACI  
(firmato digitalmente)

